



# Legge federale sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

## Modifica del [data]

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 25 giugno 1954<sup>2</sup> sui brevetti è modificata come segue:

### **Sezione 1: Condizioni richieste per l'ottenimento del brevetto ed effetti del brevetto**

#### *Art. 35c*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce un servizio di clearing per la trasparenza nell'ambito della selezione vegetale. La gestione del servizio è garantita dall'IPI.

<sup>2</sup> Il servizio di clearing permette ai costitutori di determinare se una varietà disponibile sul mercato è interessata da una domanda di brevetto pubblicata o da un brevetto.

<sup>3</sup> Il servizio di clearing può proporre servizi che promuovano la conclusione di licenze volontarie nonché la composizione amichevole delle controversie.

<sup>4</sup> L'IPI può riscuotere delle tasse per l'utilizzo di questi servizi.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina le condizioni d'utilizzo di questi servizi e della procedura di notifica ai depositanti e ai titolari di brevetti.

#### *Art. 35d*

II. Procedura

<sup>1</sup> FF 20XX  
<sup>2</sup> RS 232.14

<sup>1</sup> Il costitutore che vuole verificare se una varietà è interessata da una domanda di brevetto pubblicata o da un brevetto può notificare tale varietà al servizio di clearing. Quest'ultimo trasmette immediatamente la notifica ai depositanti e ai titolari di brevetti iscritti presso il servizio di clearing.

<sup>2</sup> Entro un termine di 90 giorni, il depositante o il titolare del brevetto comunica, tramite il servizio di clearing, se una domanda di brevetto pubblicata o un brevetto concerne la varietà notificata.

<sup>3</sup> Se il depositante o il titolare del brevetto non fa valere tale diritto, il costitutore può utilizzare l'invenzione per i bisogni della sua azienda esclusivamente per la commercializzazione di una nuova varietà sviluppata a partire da quella notificata. Siffatto diritto può essere trasmesso, tra vivi o per successione, soltanto insieme con l'azienda.

#### *Art. 46a cpv. 4 lett. c e j*

<sup>4</sup> Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:

- c. termini per la presentazione della domanda di reintegrazione (art. 47 cpv. 2 e 47a cpv. 1 e 2);
- j. termini per la risposta a una notifica del servizio di clearing (art. 35d, cpv. 2).

#### *Art. 47 titolo marginale e cpv. 1*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto il testo francese.*

B. Reintegrazione nello stato anteriore  
I. In generale

#### *Art 47a*

II. In relazione al servizio di clearing

<sup>1</sup> Il depositante o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di rispondere a una notifica del servizio di clearing (art. 35d cpv. 2) è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore. La domanda deve essere presentata al Tribunale federale dei brevetti entro due mesi dopo che è cessato l'impedimento, ma al più tardi entro il termine di un anno a contare dallo spirare del termine non osservato.

<sup>2</sup> Il depositante o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di rispondere a una notifica del servizio di clearing (art. 35d cpv. 2), poiché non gli era noto che la sua domanda di brevetto o il suo brevetto concerneva una varietà notificata da un terzo ai sensi dell'articolo 35d capoverso 1, è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore. La domanda deve essere presentata al Tribunale federale dei brevetti entro dodici mesi dopo che è cessato l'impedimento, ma al

più tardi entro il termine di cinque anni a contare dallo spirare del termine non osservato.

<sup>3</sup> Se le condizioni per una reintegrazione sono adempiute, il Tribunale federale dei brevetti fissa le condizioni per il rilascio di una licenza adeguata tra il depositante o il titolare del brevetto e il costitutore. La licenza assume validità a partire dal passaggio in giudicato della decisione.

<sup>4</sup> Il costitutore interessato ha il diritto di essere sentito in qualità di parte nelle procedure previste dal presente articolo.

<sup>5</sup> La reintegrazione non è ammessa nei casi previsti nei capoversi 1 e 2 ai sensi dell'articolo 47.

## II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

## III

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(cifra II)

### **Modifica di altri atti normativi**

La legge del 20 marzo 2009<sup>3</sup> sul Tribunale federale dei brevetti nella versione del 15 marzo 2024<sup>4</sup> è modificata come segue:

*Art. 26 cpv. 1 lett. c e d*

1 Al Tribunale federale dei brevetti competono esclusivamente:

- c. il giudizio delle richieste di reintegrazione nello stato anteriore secondo l'articolo 47a capoverso 1 o 2 LBI<sup>5</sup> e la definizione delle condizioni per il rilascio di una licenza adeguata di cui al capoverso 3;
- d. l'esecuzione delle decisioni che ha adottato in competenza esclusiva.

*Art. 27 cpv. 1*

<sup>1</sup> I procedimenti civili dinanzi al Tribunale federale dei brevetti sono retti dal Codice di procedura civile (CPC)<sup>6</sup>, per quanto la LBI<sup>7</sup> o la presente legge non dispongano altrimenti.

*Art. 39 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> La procedura di rilascio di una licenza e di modifica delle condizioni per il rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d LBI<sup>8</sup> è avviata con un'azione proposta in una delle forme previste dall'articolo 130 del CPC<sup>9</sup><sup>10</sup>.

<sup>3</sup> Per il rimanente si applicano le disposizioni del CPC concernenti la procedura sommaria.

<sup>3</sup> RS 173.41  
<sup>4</sup> FF 2024 685  
<sup>5</sup> RS 232.14  
<sup>6</sup> RS 272  
<sup>7</sup> RS 232.14  
<sup>8</sup> RS 232.14  
<sup>9</sup> RS 272  
<sup>10</sup> RU 2010 513